

STATUTO

GLAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CECCANO FR VIA SANTO
STEFANO 56

Numero REA: FR - 321283

Codice fiscale: 03257600605

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-02-2024 - Statuto completo	2
--	---

2 di 29

	La società cooperativa è Impresa Sociale nonché Ente del Terzo	
	Settore (ETS), di diritto, ai sensi della normativa vigente.	
	Art. 2 - sede	
	La Cooperativa ha sede in Ceccano (FR) .	
	Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto,	
	potranno essere istituite sedi secondarie, filiali,	
	succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località	
	del territorio nazionale.	
	Art. 3 - durata	
	La Società ha durata indeterminata e potrà essere sciolta	
	anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci.	
	Art. 4 - scopi ed oggetto	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità e alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle	
	attività di cui all'art. 1, lettera a) e lettera b), della	
	legge 8 novembre 1991 n. 381, e delle attività indicate	
	nell'art.5 e nell'art. 6 del D.Lgs.117/2017 e successive	
	modificazioni e integrazioni.	
	La cooperativa persegue quindi, unitamente all'interesse dei	
	soci cooperatori, utenti e fruitori dei servizi sociali,	
	finalità generali di solidarietà sociale e di sostegno delle	
	famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza	
	sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della	

	beneficenza, educazione, istruzione e formazione, a favore
	degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le
	migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e
	materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni
	di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.
	Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti
	ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di
	intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla
	condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente,
	sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori
	di quelle rinvenibili sul mercato.
	La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai
	propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei
	servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa
	prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili
	sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori
	intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello
	di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la
	prestazione della propria attività lavorativa a favore della
	cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori
	condizioni economiche, sociali e professionali.
	La cooperativa svolge la propria attività avvalendosi delle
	prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorché non in
	via prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi di
	particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a

	particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta	
	dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo	
	mutualistico ed all'oggetto sociale.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata,	
	indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del	
	codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-	
	septies disp. att. c.c.).	
	La cooperativa pertanto, con riferimento ed in conformità al	
	proprio scopo mutualistico, e agli interessi e requisiti dei	
	propri soci cooperatori, potrà svolgere tutte le attività	
	consentite dalla legge e dalla normativa speciale come, a	
	titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in	
	particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e	
	di formazione professionale, sanitari di base e a elevata	
	integrazione sociosanitaria;	
	- la gestione di attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa ed in particolare la gestione,	
	l'organizzazione, la conservazione di musei, mostre,	
	rassegne culturali, biblioteche e archivi per la promozione	
	e la divulgazione del patrimonio culturale con finalità	
	educativa e lo svolgimento di attività ad essa strumentali	
	e/o complementari;	
	- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela	
	della salute e la prevenzione delle malattie;	

	- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di	
	assistenza ed educative, centri di cura preventiva,	
	cliniche, palestre con finalità terapeutiche e	
	riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili,	
	stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e	
	montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse	
	di pulizia e sanificazione;	
	- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;	
	- l'educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e	
	privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la	
	collaborazione in particolare con enti pubblici,	
	organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed	
	enti che svolgano la propria attività nei settori	
	suindicati;	
	- la gestione di strutture ricettive come, ad esempio, alloggi	
	residenziali, case di accoglienza, case di cura;	
	- il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti	
	alimentari e non alimentari	
	- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;	
	- i servizi di pulizia e facchinaggio,	
	- l'organizzazione di corsi di formazione per tutti i settori	

	economici;	
	- la cura degli animali.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I. e A.T.S., per lo svolgimento delle attività previste	
	nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le	
	provviste disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla	
	Regione, dagli Enti Locali o organismi Pubblici o Privati	
	interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	Essa potrà compiere in relazione all'oggetto sociale, tutte le	
	operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie,	
	nei limiti delle leggi speciali in materia, necessarie od	
	utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà anche	
	assumere interessenze e partecipazioni in altre società od	
	imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al	
	proprio, il tutto strumentale e non prevalente rispetto	
	all'oggetto sociale di cui sopra e mai nei confronti del	
	pubblico.	
	La società potrà, soltanto in relazione all'oggetto sociale di	
	cui sopra prestare garanzie reali e personali anche a favore	
	di terzi e senza alcun limite parimenti aprire, chiudere e	
	movimentare conti correnti bancari e tutte le altre operazioni	
	bancarie comunque sempre connesse all'oggetto sociale.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, gli amministratori devono rispettare il	

	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In	
	funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici,	
	la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella	
	ripartizione dei ristorni.	
	La società può operare anche con terzi, può costituire fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/1992 e	
	partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative	
	sociali.	
	Il tutto nel rispetto delle norme di legge in materia.	
	Art. 5 - mutualità prevalente	
	È preciso impegno della cooperativa di rientrare nella	
	categoria delle cooperative a mutualità prevalente e pertanto,	
	ai sensi dell'art. 2514 c.c., è previsto:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	

	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	TITOLO II: SOCI	
	Art. 6 - requisiti dei soci	
	Possono essere soci cooperatori:	
	- le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente	
	capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività	
	lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in	
	qualità di "soci lavoratori" della cooperativa;	
	b) le persone fisiche bisognose di intervento sociale,	
	rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in	
	qualità di "soci utenti", o "soci fruitori" della cooperativa;	
	c) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n.	
	381/1991, disponibili a prestare la propria attività	
	gratuitamente, per fini di solidarietà. I soci volontari	
	saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro	
	numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei	
	soci. Ad essi si applica l'art. 2 della legge 381/1991;	
	d) ove sia rispettato il numero minimo di soci persone fisiche	
	previsto dalla legge, le persone giuridiche pubbliche o	
	private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11	
	della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle	

	attività delle cooperative sociali.	
	Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/1992 è consentita	
	l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero	
	necessario al buon funzionamento della Società.	
	Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio	
	attività identiche o affini a quelle della Cooperativa se in	
	concorrenza con essa.	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti	
	mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal	
	presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti	
	della effettiva e concreta capacità della cooperativa di	
	instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi	
	dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il	
	dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano	
	richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione	
	sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di	
	trattamento.	
	Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra	
	indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la	
	cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini,	
	diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali	
	rientranti nell'oggetto sociale.	
	Art. 7 - ammissione	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al	
	Consiglio Amministrazione. La domanda delle persone fisiche	

	dovrà specificare:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,	
	domicilio, cittadinanza;	
	- l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo	
	statuto e dai regolamenti interni;	
	- l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;	
	- la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.	
	La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale	
	rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:	
	a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la	
	disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i	
	poteri relativi;	
	c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a	
	sottoscrivere;	
	d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti	
	i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi	
	compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale	
	assunzione di cariche sociali.	
	Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre	
	una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente	
	statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti	
	interni.	
	Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di	
	Amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di ricezione	

	della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende
	respinta. Si applica l'art. 2528 c.c.
	Art. 8 - adempimenti dei nuovi soci
	Il nuovo socio deve versare l'importo della quota
	sottoscritta. Potrà essere prevista una somma a titolo di
	sovrapprezzo, da determinarsi da parte dell'assemblea per
	ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve
	patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
	Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo
	di riserva ordinaria.
	Art. 9 - obblighi dei soci
	Aderendo alla Società i soci si obbligano:
	a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti
	interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli
	organi sociali;
	b) a partecipare all'attività della Società per la sua intera
	durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal
	presente statuto per la perdita della qualità di socio;
	c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre
	cooperative che perseguano identici scopi sociali ed
	esplichino attività concorrente, nonché, senza espresso
	assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare
	lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi
	oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa;
	d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in

concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Art. 10 - perdita delle qualità di socio - recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche. Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Si applica l'art. 2532 c.c.

Art. 11 - esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.
- e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale grave inadempimento come delimitato dall'art. 1455 c.c.;

	f) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.	
	Il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rapporto di	
	lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso	
	in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola	
	prestazione lavorativa.	
	Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente	
	deve essere invitato, a mezzo raccomandata, o altro mezzo che	
	assicuri la ricevuta di consegna, a mettersi in regola e	
	l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto	
	invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.	
	Le deliberazioni di esclusione debbono essere comunicate ai	
	soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno	
	o altro mezzo che ne assicuri la ricevuta di consegna. Si	
	applica l'art. 2533 c.c.	
	I soci esclusi dovranno richiedere il rimborso della quota	
	loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Art. 12 - decesso	
	Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2534 c.c.,	
	fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del presente	
	statuto per il rimborso della quota sociale.	
	Art. 13 - rimborso delle quote	
	Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari	
	del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore	

15 di 29

	Art. 15 - cessione delle quote	
	Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o	
	vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri	
	soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del	
	Consiglio di Amministrazione. Si applica l'art. 2530 c.c.	
	Art. 16 - esercizio sociale	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di	
	ogni anno.	
	Art. 17 - bilancio annuale	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo	
	esatto inventario, nel rispetto dei principi di legge.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e	
	costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli	
	accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuibili	
	ai soci ad integrazione del trattamento economico, nei limiti	
	che l'art. 11 del DPR 601/1973, dell'art. 3, comma 2, L.	
	142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni	
	stabiliscono ai fini delle agevolazioni tributarie.	
	Gli utili netti annuali saranno così destinati:	
	a) per almeno il trenta per cento al fondo di riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge;	
	c) una parte ad aumento gratuito del capitale sociale	

	sottoscritto e versato, nei limiti previsti dall'art. 7 legge
	59/92;
	d) un dividendo ai soci, nei limiti fissati dall'art. 2514
	c.c.
	e) alla costituzione di una riserva straordinaria;
	In deroga a quanto sopra, l'Assemblea può sempre deliberare:
	1) di destinare tutti gli utili alla riserva ordinaria di cui
	alla lettera a), previa deduzione di quanto obbligatoriamente
	deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla
	lettera b) e destinare la restante parte alla riserva
	straordinaria;
	2) di non procedere ad aumento gratuito del capitale sociale
	e/o di non attribuire dividendi, destinando tale quota o a
	riserva ordinaria o a riserve straordinarie.
	L'assemblea provvede, ove tenuta per legge, al deposito e
	pubblicazione del bilancio sociale di cui alla disciplina in
	tema di impresa sociale.
	Art. 18 - Ristorni
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in materia
	di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e
	delle condizioni previste dalla legge, dal presente statuto e
	dal relativo regolamento, se adottato, mediante ripartizione
	diretta ai soci.
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori
	proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi

mutualistici.	
TITOLO IV. ORGANI SOCIALI	
Art. 19 - organi sociali	
Sono organi sociali della Cooperativa:	
- l'Assemblea dei soci;	
- il Consiglio di Amministrazione;	
- l'Organo di controllo.	
A) ASSEMBLEA	
Art. 20 - forme, tempi e luoghi di convocazione	
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dal	
Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori	
dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio	
italiano. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta	
l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in	
conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti	
i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.	
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano,	
l'Assemblea, a norma dell'art. 2364 c.c., potrà essere	
convocata entro centottanta giorni dalla chiusura	
dell'esercizio sociale.	
Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre	
convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione	
lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.	

	Essa deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta
	richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino
	almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal
	Collegio Sindacale.
	La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che
	straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi
	o spedirsi ad ogni socio a mezzo raccomandata con ricevuta di
	ricevimento o messaggio di posta elettronica anche
	certificata, al domicilio o indirizzo comunicato alla società,
	e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno otto
	giorni prima dell'adunanza.
	L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:
	a) elenco delle materie da trattare;
	b) luogo designato per l'adunanza;
	c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda
	convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello
	fissato per la prima.
	Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in
	aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra
	forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci
	l'avviso di convocazione.
	Anche in mancanza di formale convocazione, la deliberazione
	s'intende adottata quando all'assemblea partecipa l'intero
	capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'organo di
	controllo, se nominato, sono presenti o informati della

	riunione e nessuno, per dichiarazione del Presidente	
	dell'assemblea, si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	A tal fine l'amministratore o i componenti l'organo di	
	controllo se nominato, non presenti all'Assemblea, dovranno	
	rilasciare prima della riunione apposita dichiarazione	
	scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da	
	conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di	
	essere informati della riunione stessa, degli argomenti che	
	verranno discussi o comunque messi in votazione e di non	
	opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Le assemblee potranno tenersi anche con modalità telematica.	
	Art. 21 - assemblea ordinaria	
	L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:	
	- approvare il bilancio;	
	- nominare gli amministratori, il Presidente del Consiglio di	
	amministrazione, il vicepresidente del C.d.A., i sindaci, il	
	presidente del collegio sindacale, il Revisore unico e	
	determinarne il compenso;	
	- deliberare sulle eventuali responsabilità degli	
	amministratori e dei sindaci;	
	- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge,	
	dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli	
	amministratori.	

	Art. 22 - assemblea straordinaria	
	L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le	
	materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente	
	riservati alla sua competenza.	
	L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per	
	deliberare:	
	- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	- sull'approvazione di eventuali regolamenti interni;	
	- sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.	
	Art. 23 - svolgimento dell'assemblea	
	Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque	
	sia l'ammontare della quota sottoscritta.	
	I soci che per giustificato motivo non possano intervenire	
	personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo	
	da un altro socio mediante delega scritta.	
	Ogni socio può rappresentare al massimo cinque soci.	
	Le deleghe, che non possono essere conferite agli	
	amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo,	
	devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e	
	conservate tra gli atti sociali.	
	Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema	
	dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa	
	modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista	

	dalla legge. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona	
	designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente è assistito da	
	un Segretario scelto anche tra non soci; l'assistenza del	
	Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da	
	un Notaio. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da	
	verbale.	
	Ai soci persone giuridiche spetta un voto per ogni ventimila	
	Euro di capitale sottoscritto con un massimo di cinque voti.	
	Art. 24 - validità delle deliberazioni	
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, qualunque sia	
	l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono	
	presenti, in proprio o per delega, tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i	
	soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci	
	presenti e rappresentati. Le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati all'adunanza.	
	Per lo spostamento della sede sociale nell'ambito dello stesso	
	Comune potrà provvedere direttamente il Consiglio di	
	Amministrazione.	
	B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Art. 25 - composizione	
	La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da tre a cinque membri eletti	

	dall'Assemblea che ne determina il numero. Gli amministratori	
	devono essere soci e possono essere rieletti. In ogni caso,	
	però, la maggioranza degli Amministratori deve essere	
	costituita da soci cooperatori.	
	Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare	
	Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio	
	o una persona estranea alla Società.	
	Art. 26 - durata in carica	
	Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi sociali,	
	fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In	
	qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea.	
	Agli Amministratori l'Assemblea può riconoscere un compenso,	
	anche sotto forma di gettoni di presenza. Agli Amministratori	
	spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della	
	Società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	L'Assemblea dei soci, con propria deliberazione, può prevedere	
	l'accantonamento di un Trattamento di Fine Mandato da	
	destinare agli amministratori nel momento di cessazione del	
	loro mandato.	
	Art. 27 - convocazione - deliberazioni	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	
	da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene	
	necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali	
	sociali purché in Italia, oppure quando ne sia fatta domanda	

	da almeno un terzo dei consiglieri o dall'organo di controllo.	
	La convocazione è fatta coi mezzi che diano prova di ricezione	
	compresa raccomandata o messaggio di posta elettronica almeno	
	due giorni prima della data fissata per la riunione. Le	
	riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la	
	maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni	
	sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri	
	presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle	
	questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle	
	deliberazioni.	
	A parità di voti, prevale il voto del Presidente.	
	Art. 28 poteri	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società, in conformità delle	
	leggi e dello statuto.	
	Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redigere i bilanci e le relative relazioni di	
	accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2	
	legge 59/1992 e dal d. lgs. 112/2017;	
	c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto,	
	che dovranno essere approvati dall'Assemblea;	
	d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito	
	delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi	
	sociali;	

e)	stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti
	all'attività sociale;
f)	dare l'adesione della Società ad organi federali o
	consortili;
g)	deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione
	dei soci;
h)	compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e
	straordinaria amministrazione che comunque rientrino
	nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che
	per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati
	all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra
	l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle
	liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa
	ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fideiussioni,
	richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone
	gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a
	finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti
	pubblici.
i)	nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.
	Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più
	dei suoi membri, nei limiti di cui agli artt. 2381 e 2544 c.c.
	Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione
	della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle
	relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare
	specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il

	conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Art. 29 - rinuncia, sostituzione	
	I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono	
	darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed	
	all'organo di controllo.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, compete a quelli rimasti in carica proporre	
	d'urgenza ai soci l'adozione della nomina dei nuovi	
	amministratori. Qualora entro 30 (trenta) giorni dalla	
	cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, non si provveda	
	in tal senso la decisione potrà essere proposta da uno	
	qualsiasi dei soci.	
	Art. 30 - presidente, poteri di rappresentanza	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e	
	la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e	
	i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in	
	carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un	
	Consigliere designato dal Consiglio.	
	C) COLLEGIO SINDACALE	
	Art. 31 - composizione, durata, compiti	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, la società potrà	
	nominare un organo di controllo composto di tre sindaci	
	effettivi e due supplenti, designati con decisione dei soci	

	che provvedono altresì alla nomina del Presidente ed alla	
	determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi. La	
	società, viceversa, dovrà nominare l'organo di controllo nei	
	casi in cui sia obbligatorio per legge. I sindaci rimangono in	
	carica per tre esercizi, sino alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo	
	esercizio del triennio in relazione al quale sono stati	
	nominati.	
	In alternativa, l'organo di controllo, con decisione dei soci,	
	può essere costituito da un solo membro effettivo,	
	obbligatoriamente iscritto presso il Registro dei revisori	
	legali.	
	L'organo di controllo, se nominato, vigila sull'osservanza	
	della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione ed esercita altresì la revisione	
	legale dei conti, nonché le altre funzioni ad esso demandate	
	dalla legge.	
	Ad esso si applicano le norme di legge in materia.	
	L'organo di controllo, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, riferisce sui criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico	
	e alla sussistenza del requisito della prevalenza	
	mutualistica.	
	TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 32 - regolamento interno	

	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà	
	essere disciplinato da un regolamento interno redatto e	
	proposto dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre	
	all'esame ed eventuale approvazione dell'Assemblea dei Soci.	
	Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del	
	direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei	
	comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri	
	a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per	
	stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi	
	produttive dell'azienda, come previsto dal precedente art. 28.	
	Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali,	
	sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e	
	corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.	
	Art. 33 - scioglimento della Società	
	La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.	
	L'Assemblea, in tal caso, nomina uno o più liquidatori,	
	scegliendoli anche tra non soci, stabilendone i poteri. Il	
	patrimonio sociale risultante dal bilancio di liquidazione,	
	previo rimborso ai soci del capitale e dei dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/1992.	
	Art. 34 - Leggi applicabili e disposizioni finali	
	Alla presente cooperativa si applicano le norme della legge	
	381/1991 in tema di cooperativa sociale, le norme relative al	

29 di 29